

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro VII - Giudizio Titolo II - Dibattimento

Art. 514 Letture vietate

1. Fuori dei casi previsti dagli [articoli 511](#), [512](#), [512-bis](#) e [513](#), non può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalle persone indicate nell'[articolo 210](#) e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare, a meno che nell'udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli [articoli 498](#) e [499](#), alla presenza dell'imputato o del suo difensore.
2. Fuori dei casi previsti dall'[articolo 511](#), è vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria. L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell'[articolo 499](#) comma 5.